



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0023802
del 13/04/2012
classif. VII/8

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali di
Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle
strutture di supporto alle attività del Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I, II, III, IV, V, VI,
VII, IX
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale di Studio
e Consulenza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
per la Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età ed ulteriori precisazioni.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ispettorato Pensioni
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49912468 - 06 49912464



Con riferimento alla circolare di questa Università del 25.1.2012, prot. n. 5145, con la quale sono state già illustrate le novità in materia previdenziale introdotte dalla norma in oggetto, ed a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 2 dell'8.3.2012 e delle successive circolari INPS del 14.3.2012, n. 35 e n. 37, si forniscono alle SS.LL. ulteriori indicazioni.

PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE

Come è noto, con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici ed in particolare sono stati previsti nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

La nuova disciplina esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento" e non modifica il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la predetta circolare.

Ne consegue che per i dipendenti che abbiano maturato, alla data del 31.12.2011, i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la previgente normativa:

- per età, o
- per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, o
- per la somma dei requisiti di età e anzianità contributiva (c.d. "quota"),

al raggiungimento del limite di età ordinamentale, sarà disposta d'ufficio l'interruzione del rapporto di lavoro, salvo trattenimento in servizio, nel rispetto, comunque, della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestra"), che trova ancora applicazione nei confronti dei destinatari della previgente normativa previdenziale, qualora non fosse ancora raggiunta, nell'anno 2012, al compimento del limite di età.

Si ricorda che la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età:

- per il personale TAB e socio sanitario è prevista al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- per i ricercatori, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed i professori associati già in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 230/2005 e che non abbiano esercitato l'opzione di cui alla predetta legge, la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età è prevista dal 1° novembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- per i professori ordinari e per i professori associati assunti dopo l'entrata in vigore della L. n. 230/2005, ovvero che abbiano esercitato l'opzione di cui alla predetta legge o, ancora, che siano stati nominati associati a seguito di giudizio di idoneità e già



incaricati stabilizzati, la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età è prevista dal 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età.

Il predetto requisito di età deve essere periodicamente elevato in base agli **adeguamenti agli incrementi della speranza di vita** (art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). **Il primo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2013, con un incremento del requisito pari a 3 mesi**; i successivi adeguamenti avranno cadenza triennale fino a quello previsto dal 1° gennaio 2019. Successivamente a tale data gli adeguamenti avranno cadenza biennale.

Nei confronti, invece, dei dipendenti che non abbiano raggiunto, alla predetta data del 31.12.2011, i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la previgente normativa, e che sono, pertanto, destinatari dei nuovi requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'Amministrazione disporrà il trattenimento in servizio fino al raggiungimento del previsto requisito anagrafico, con cessazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il dipendente compirà la prevista età per il percepimento della pensione di vecchiaia.

In linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282 del 1991, in **caso di domanda di trattenimento in servizio da parte del dipendente che sia pervenuto ai limiti di età senza aver raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio e, comunque, non oltre il 70° anno di età** (si v. la citata circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

I dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, a qualsiasi titolo, entro il 31.12.2011, rimangono destinatari della previgente normativa previdenziale per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità; "anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012" (si v. ancora la citata circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica; analogamente si è espresso l'INPS con la circolare n. 37 del 14.3.2012, applicabile alle fattispecie in esame - come noto, a seguito delle recenti modifiche normative, l'INPS ha assorbito funzioni e personale dell'INPDAP).

Nel settore del lavoro pubblico, inoltre, non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 più volte citato (si v. ancora la richiamata circolare n. 2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella richiamata circolare n. 2 dell'8.3.2012).

**REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ**

Al fine di una rapida individuazione del personale destinatario della normativa previdenziale previgente ovvero di quella introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, si ritiene opportuno fornire, sinteticamente, i **requisiti anagrafici e contributivi previsti per il diritto a pensione.**

REQUISITI PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA		
	sistema retributivo/misto	sistema contributivo
fino al 31.12.2011	65 anni per gli uomini 61 anni per le donne + 20 anni di contribuzione*	65 anni per gli uomini o 61 anni per le donne + 5 anni di contribuzione effettiva, purché l'importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale
dal 01.01.2012 al 31.12.2012	66 anni per uomini e donne + 20 anni di contribuzione*	66 anni per uomini e donne + 20 anni di contribuzione, purché l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale <i>ovvero</i> 70 anni + 5 anni di contribuzione effettiva
dall'01.01.2013	66 anni e 3 mesi per uomini e donne + 20 anni di contribuzione*	66 anni e 3 mesi per uomini e donne + 20 anni di contribuzione, purché l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale <i>ovvero</i> 70 anni e 3 mesi + 5 anni di contribuzione effettiva
* il limite è di 15 anni per coloro che fossero già iscritti INPDAP alla data del 31.12.1992.		

Si rammenta inoltre che:

1) il **sistema di calcolo retributivo** si applica ai lavoratori in possesso, al 31.12.1995, di almeno 18 anni di contribuzione e si basa sull'anzianità contributiva e sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.



È da precisare che per coloro che erano destinatari del sistema di calcolo retributivo, le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.2012 saranno calcolate con il sistema contributivo (comma 2 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214). La pensione quindi sarà calcolata in *pro rata* con entrambi i sistemi di calcolo.

2) il **sistema di calcolo misto** si applica ai dipendenti che hanno maturato, al 31.12.1995, una contribuzione inferiore a 18 anni. L'importo della pensione viene determinato dalla somma di:

a) una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995;

b) una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo per le anzianità successive;

3) il **sistema di calcolo contributivo** si applica ai soggetti che non possiedono contribuzione accreditata prima dell'1.1.1996. Il calcolo della pensione è determinato dalla trasformazione in rendita, mediante un coefficiente previsto dalla legge, del montante contributivo, che è la somma dei contributi accantonati durante tutta la vita lavorativa, annualmente rivalutati.

REQUISITI PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ	
Dal 1° gennaio 2008 fino al 31.12.2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge n. 247/2007 per accedere alla pensione di anzianità erano i seguenti:	
Anno	Requisiti (anni di età + anni di contribuzione)
Dal 01/01/2008 al 30/06/2009	58 + 35
Dall'01/07/2009 al 31/12/2009	59 + 36
	60 + 35 (quota 95)
2010	59 + 36
	60 + 35 (quota 95)
2011	60 + 36
	61 + 35 (quota 96)
I requisiti minimi devono essere raggiunti senza alcun arrotondamento. Concorrono alla determinazione della quota sia i mesi che le frazioni di essi.	

Indipendentemente dall'età anagrafica, in base alla normativa in vigore fino al 31.12.2011, si poteva inoltre raggiungere il requisito per il diritto alla pensione di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA

I requisiti per la pensione anticipata che trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012, sono:



- per l'anno 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
- per l'anno 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
- per l'anno 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne (comma 10 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214).

I predetti requisiti previsti per gli anni 2013 e 2014, sono sottoposti a revisione a seguito dell'adeguamento agli incrementi legati alla speranza di vita. Come dianzi cennato, il primo adeguamento, programmato per il 2013, prevede un incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, di tre mesi. **Quindi i requisiti diverranno:**

- per l'anno 2013, 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne;
- per l'anno 2014, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Inoltre, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età anagrafica di 62 anni, è previsto che venga applicata una riduzione percentuale dell'1% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012. Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.

Le predette riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (comma 2-*quater* del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito con legge 24.02.2012, n. 14).

Dal 2012 il diritto alla pensione anticipata per i soggetti destinatari del sistema contributivo si consegue secondo i predetti requisiti ovvero al compimento del requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (solo contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa) e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari, per il 2012, a 2,8 l'importo mensile dell'assegno sociale (comma 11 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 citato). L'importo soglia di fatto sostituisce il requisito minimo di contribuzione di 35 anni previsto dalla normativa previgente per l'accesso al pensionamento anticipato.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita (dal 01.01.2013: 63 anni + 3 mesi).



Previa risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON LE REGOLE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Con la nuova normativa previdenziale rimane in vigore l'art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004 che, in via sperimentale fino al 31.12.2015, dà la possibilità di conseguire il diritto a pensione di anzianità alle lavoratrici dipendenti con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, solo a seguito di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico mediante il sistema di calcolo contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015.

Nel confronti di dette lavoratrici, continua a trovare applicazione la precedente disciplina delle decorrenze (c.d. finestre) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

Pertanto, il requisito anagrafico (57 anni) dal 1° gennaio 2013 sarà incrementato di tre mesi divenendo, appunto, pari a 57 anni + 3 mesi (in tal senso si esprime la richiamata circolare INPS n. 37 del 14.03.2012).

Inoltre, viene fatta salva la facoltà dei lavoratori che potevano far valere al 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema di calcolo contributivo, a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Nel contempo, però, si stabilisce che, in tal caso, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non sono quelli previsti nel regime contributivo, bensì quelli introdotti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, precedentemente illustrati - soggetti destinatari del sistema retributivo/misto (comma 7 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011).

TERMINI DI PAGAMENTO TFS/TFR

L'INPS, con la richiamata circolare n. 37 del 14.3.2012, a seguito delle modifiche introdotte dal più volte citato art. 24, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR.

In particolare, nel sottolineare che detta norma ha fatto venir meno, dal 1 gennaio 2012, la nozione di "anzianità massima contributiva" e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che abbiano già maturato tale requisito entro il 31.12.2011), ha fatto presente che, al personale destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo della pensione che cessa dal servizio senza aver raggiunto il



limite di età previsto dal proprio ordinamento, il Trattamento di Fine Servizio/Trattamento di Fine Rapporto sarà messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro.

Resta fermo il termine di 6 mesi per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 31.12.2011 anche se cesserà dal servizio successivamente a tale data.

In merito al personale destinatario delle deroghe previste dall'art. 1, comma 23, D.L. n. 138/2011 (soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 12.8.2011) l'INPS prevede che il termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio sia applicabile a condizione che i relativi requisiti siano maturati entro il 12.8.2011.

Pertanto, i lavoratori che a tale data abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ovvero la massima anzianità contributiva, riceveranno il pagamento del TFS/TFR dopo sei mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni).

I termini di pagamento dei TFS/TFR possono essere riassunti come di seguito.

TERMINI DI PAGAMENTO	CASI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
PAGAMENTO DOPO 105 GIORNI (TERMINE BREVE)	- inabilità; - decesso; - limite di età/servizio/volontarie dimissioni con 40 anni di servizio con i requisiti maturati entro il 12.8.2011 (personale derogato).
PAGAMENTO NON PRIMA DI 6 MESI DALLA CESSAZIONE ED ENTRO I SUCCESSIVI 3 MESI (6 MESI + 3 MESI)	- limiti di età; - volontarie dimissioni con 40 anni di servizio con i requisiti maturati entro il 31.12.2011; - volontarie dimissioni, con maturazione requisiti per il diritto a pensione entro il 12.8.2011; - estinzione rapporto di lavoro a tempo determinato al termine finale fissato dal contratto.
PAGAMENTO NON PRIMA DI 24 MESI DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED ENTRO I SUCCESSIVI 3 MESI (24 MESI + 3 MESI)	- dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione con maturazione requisiti dal 13.8.2011; - licenziamento; - destituzione dall'impiego ecc



Decorsi i predetti termini, sono dovuti gli interessi legali che debbono essere corrisposti d'ufficio dall'Istituto previdenziale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ispettorato Pensioni, negli orari di apertura al pubblico, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00, nonché il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 15.45.

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti interpretativi, chiarimenti ed integrazioni, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore